

N. R.G. XXX / XXXX



TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA EX ART. 185 BIS C.P.C.

Il Giudice – dott. cccc

Nel procedimento promosso da:

Tizio - rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxxxx;

Contro

COMUNE ALFA - rappresentata e difesa dall'avv. YYYYYY;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del X.VII.XXV.

Con riferimento alle ragioni di credito che evocano la questione della c.d. consegna parziale, a prima vista sembra dirimente il principio affermato dalla evocata sentenza della Cass. – la n. 2983 del 2013:

“...Secondo un altro orientamento, invece, la consegna parziale non prevista dal capitolato speciale deve essere equiparata sempre a mancata consegna e pone all'appaltatore la scelta se chiedere o meno di recedere dal contratto, con le conseguenze che sono state sopra ricordate. Pertanto, se l'appaltatore preferisce non chiedere il recesso deve presumersi che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante e senza che



possa rilevare neppure la tempestiva costituzione in mora del committente e l'iscrizione di riserva. L'appaltatore potrà al più pretendere un prolungamento del termine di completamento dell'opera (Cass. 15 novembre 1997, n. 11329; Cass. 26 marzo 2012, n. 4780).

Il Collegio ritiene di dover dare seguito a questo secondo orientamento. Anzitutto, si deve osservare che nella disciplina dettata dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10, non è prevista alcuna ipotesi di rimborso da parte dell'Amministrazione dei maggiori oneri incontrati dall'appaltatore nel caso di una consegna parziale. In tale situazione l'affermazione di un diritto dell'appaltatore al rimborso dei maggiori oneri appare il frutto di un non consentito innesto della disciplina civilistica nell'ambito di una disciplina della consegna dei lavori che rispetto a quella ha evidentemente carattere speciale, tanto se si riconduce la consegna parziale ad un inadempimento contrattuale (non così grave da giustificare la risoluzione) quanto se la si riconduce alla violazione dell'obbligo di cooperazione del creditore. In secondo luogo, la ratio della disciplina dettata dall'art. 10, comma 8, citato è individuata, concordemente, nella esigenza di assicurare all'Amministrazione la possibilità di conoscere immediatamente le conseguenze del ritardo della consegna e, quindi, di stabilire l'opportunità di mantenere in vita il rapporto ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa.

Sicché tale finalità sarebbe elusa ove fosse consentito all'appaltatore di richiedere il rimborso di maggiori oneri, a qualsiasi titolo, durante e dopo l'esecuzione dell'opera, pur avendo accettato la consegna tardiva dei lavori e il nuovo termine contrattuale. Orbene, se questa è la ratio della disposizione in esame è evidente che la stessa esigenza ricorre anche nel caso in cui l'Amministrazione proceda ad una non consentita consegna parziale dei lavori. Anche in questo caso, se si ritenesse possibile la soggezione dell'Amministrazione alla prosecuzione del contratto e, conseguentemente, al rimborso dei maggiori oneri incontrati dall'appaltatore sarebbe elusa la finalità di consentire all'Amministrazione di conoscere le conseguenze del proprio ritardo e di stabilire se mantenere o meno in vita il rapporto.

In conclusione, in un appalto di opere pubbliche al quale si applichi ratione temporis il D.P.R. n. 1063 del 1962, si deve escludere una differenza di disciplina tra la mancata consegna (o il ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna parziale non prevista dal capitolato speciale poichè in entrambi i casi trova applicazione il disposto dell'art. 10, comma 8, del citato D.P.R., secondo cui l'appaltatore può scegliere se chiedere il recesso dal contratto, acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri ove la sua istanza, venga rigettata, ovvero proseguire nel rapporto con la sola esclusione della sua responsabilità per l'eventuale conseguente ritardo nel completamento dell'opera...”.



Fermo restando la necessità di approfondire la problematica giuridica evocata, potrebbe ipotizzarsi ex art. 185 bis c.p.c. una soluzione conciliativa che contempra il pagamento, in favore dell'attore, dell'importo della quarta riserva di euro 2.669,78 oltre IVA ed un contributo spese legali di euro 1.000,00.

P.T.M.

Visto l'art. 185 bis c.p.c. formula alle parti la seguente proposta conciliativa: pagamento, in favore dell'attore, dell'importo della quarta riserva di euro 2.669,78 oltre IVA, ed un contributo spese legali di euro 1.000,00.

Fissa per la comparizione personale delle parti l'udienza del XX.XXII.XXV, ore

9.00. Taranto, IX.XI.XXV

Il Giudice - dott. cccc

